

Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Pratica n.



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**UO GENIO CIVILE DI PADOVA**  
*Disciplinare di concessione*

Con il presente atto, sottoscritto dalle parti in segno di accettazione di tutto il suo contenuto,

tra

il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova, \_\_\_\_\_ per conto della  
Giunta Regionale del Veneto,

e

la Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

si conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1 – Oggetto della concessione**

La concessione, richiesta dalla Ditta \_\_\_\_\_, ha per oggetto l'utilizzo agricolo seminativo dei terreni golenali demaniali siti in destra del fiume Gorzone individuati al foglio n. 22 mappale 30 e foglio n. 23 mappali 21 – 22 – 23 in comune di Cavarzere (VE), **per complessivi Ha. 8.59.70.**

Le superfici oggetto della concessione sono quelle indicate nell'allegato B al presente disciplinare "Elenco mappali interessati e relativa Planimetria", superfici che possono anche non corrispondere allo stato dei luoghi per mancato aggiornamento dei dati catastali; la concessione s'intende data a corpo e non a misura, senza alcuna garanzia dell'estensione e della qualità delle cose concesse, intendendosi i riferimenti catastali solo indicativi dell'ubicazione del bene demaniale concesso.

Il concessionario è autorizzato ad eseguire sul terreno demaniale esclusivamente colture agricole tradizionali.

**ARTICOLO 2 – Prescrizioni generali**

La concessione è soggetta alle seguenti inderogabili condizioni:

- 1) la presente concessione viene rilasciata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati e pubblici. Sono altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento oggetto della presente concessione.
- 2) l'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le opere, oggetto della concessione, potessero trovarsi esposte a causa dei livelli idrometrici e/o dei fenomeni erosivi del corso d'acqua interessato, ovvero per effetto di lavori di sistemazione idraulica.
- 3) qualsiasi attività, opera od intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente, lo stato dei luoghi o dei manufatti, così come concessi sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente;
- 4) è vietata la variazione di destinazione d'uso della concessione e delle aree demaniali utilizzate, se non espressamente prevista ed autorizzata da questa Autorità Idraulica;

- 5) sono vietati, a pena di decadenza, la cessione totale o parziale della concessione così come il subaffitto in tutto o in parte dei terreni in concessione; l'eventuale affidamento a terzi dovrà essere comunicato, per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle operazioni da parte del terzista stesso;
- 6) il concessionario dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di ragione sociale, di residenza o altro;
- 7) il concessionario è pienamente consapevole che per i danni provocati alle opere e/o persone dal corso d'acqua, non potrà avanzare alcuna pretesa né al conceditore, né a terzi non responsabili;
- 8) deve sempre essere garantito l'accesso ai tecnici ed ai mezzi operativi della Autorità Idraulica e/o del Consorzio di Bonifica;
- 9) dall'esecuzione delle opere di uso agricolo seminativo dei terreni non devono conseguire danni alle opere, pertinenze idrauliche e a quant'altro esistente o posto a servizio del corso d'acqua;
- 10) il concessionario deve mantenere sempre sgombre le sommità, le scarpate e le banchine arginali in modo da consentire anche il transito dei mezzi di manutenzione del concedente e/o del consorzio; non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di qualsiasi genere, né installate costruzioni, anche se a titolo precario, né realizzato deposito o stoccaggio di materiali e mezzi nelle aree concessionate;
- 11) il concessionario provvederà al recupero di materiali che dovessero cadere in acqua;
- 12) il ripristino di eventuali danni alle opere e/o manufatti esistenti nell'area concessa e a quanto eventualmente ricadente nella fascia di servitù idraulica, anche se causati senza dolo, dovrà essere eseguito a cura e spese del concessionario senza rivalsa di pretese, previo accordi e secondo le prescrizioni del conceditore;
- 13) gli interventi oggetto della presente concessione devono essere realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, paesaggistica e della navigazione;
- 14) il concessionario è sempre responsabile di tutti i danni causati a persone e/o cose durante l'attività concessa e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità da eventuali incidenti che potrebbero verificarsi durante le operazioni di uso agricolo seminativo dei terreni;
- 15) il concessionario, a conoscenza delle condizioni di giacitura del corso d'acqua, è obbligato ad assumere tutte le cautele necessarie per tutelarsi dagli effetti negativi delle acque, cautele che devono essere preventivamente concordate con il conceditore, lasciando indenne questa Amministrazione e/o il Consorzio di Bonifica da ogni responsabilità conseguente a tracimazioni, erosioni, infiltrazioni o sifonamenti del corso d'acqua;

### **ARTICOLO 3 – Prescrizioni particolari specifiche per l'esecuzione**

Il concessionario è altresì obbligato al rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano:

1. di mantenere la fascia di rispetto di m. 4,00 dall'unghia arginale a campagna e dal ciglio del fiume libera da qualsiasi attività agricola;
2. l'utilizzo del terreno demaniale non dovrà comportare in alcun modo danni, ai corpi arginali dei Fiumi Gorzone e Adige, diversamente, il ripristino a perfetta regola d'arte delle relative funzionalità dovrà essere eseguito a cura e spese della ditta concessionaria;
3. la ditta concessionaria non avrà diritto ad alcun rimborso per eventuali danni causati alle colture in conseguenza alle piene dei fiumi Gorzone e Adige;
4. il concessionario dovrà provvedere a sue spese alla manutenzione delle piste di servizio utilizzate per l'accesso ai terreni demaniali oggetto della concessione affinché sia garantito il transito dei mezzi di servizio in qualsiasi momento;
5. qualora per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei fiumi Gorzone e Adige da parte dell'Autorità Idraulica, si rendesse necessario occupare i piani golenali concessionari, la Ditta non avrà diritto ad alcun rimborso sulle eventuali colture in essere o sui frutti pendenti.

#### **ARTICOLO 4 – Durata della concessione**

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) fino al 31/12/2022.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente concessione in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30 (trenta), qualora a suo insindacabile giudizio essa risultasse di pregiudizio agli interessi pubblici, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere, salvo il rimborso dei canoni, eventualmente già corrisposti, in relazione al periodo di concessione non goduta. In caso di revoca il concessionario dovrà provvedere alla rimessa in pristino stato delle aree oggetto di concessione a sua totale cura e spese e nel termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione concedente.

#### **ARTICOLO 5 – Canone di concessione**

Il canone annuo 2017 di concessione è quantificato per Ha 8.59.70 di superficie concessa.

Il concessionario corrisponderà alla Regione del Veneto, di anno in anno, a decorrere dalla data di concessione il canone di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) aggiornato annualmente al 100% di ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione.

Il mancato pagamento anche di una sola annualità di canone potrà dar luogo a decadenza dalla concessione. Questa interverrà, senza ulteriore avviso, qualora il concessionario non avrà provveduto alla regolarizzazione delle somme dovute, allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte del concedente inviato a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il canone sarà dovuto nell'intera misura sopra determinata anche se il concessionario dovesse non utilizzare, in toto o in parte, l'area demaniale oggetto della presente concessione. L'eventuale riduzione del canone sarà determinata solo in conseguenza di specifiche disposizioni dell'Amministrazione concedente di riduzione dell'area concessa o di sospensione della concessione stessa.

Detto canone potrà essere rivisto sulla base di eventuali successive modifiche della legislazione vigente in materia. In tal caso si provvederà d'ufficio al calcolo del relativo conguaglio.

L'eventuale riscontro dell'utilizzo di un'area demaniale di dimensioni superiori rispetto a quanto concesso comporterà l'immediato pagamento del canone integrativo dovuto, nonché l'avvio del procedimento di revoca/regolarizzazione della concessione.

#### **ARTICOLO 6 - Cauzione**

Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone.

Tale deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta della ditta affidataria, al termine della concessione solo se il Concessionario avrà ottemperato a tutti gli obblighi e prescrizioni di cui al presente disciplinare ed a condizione che non esistano pendenze per danni o cause di danni possibili, imputabili al Concessionario, oppure a terzi, per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

In tali casi, l'Amministrazione regionale avrà piena facoltà di procedere, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione.

#### **ARTICOLO 7 – Richiami a disposizioni e regolamenti**

La concessione s'intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi, Regolamenti vigenti o che verranno emanati in materia di Polizia Idraulica.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste nella L.R. 9 agosto 1988 n. 41, e di tutte le norme regolamentari, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Copia del presente disciplinare facente parte integrante del testo del decreto di Concessione deve essere conservato in cantiere dal giorno d'inizio e fino all'ultimazione delle opere.

#### **ARTICOLO 8 – Sanzioni**

Il concessionario è responsabile del rispetto delle condizioni contenute nel presente disciplinare, anche nei confronti di coloro i quali siano stati autorizzati, dal concessionario stesso, ad utilizzare i beni demaniali e le opere in concessione.

L'inosservanza da parte del concessionario o di eventuali altri utilizzatori delle condizioni contenute nel presente disciplinare o anche di parte di esse, potrà costituire causa di decadenza della concessione con preavviso di 30 (trenta) giorni e di incameramento, totale o parziale, della cauzione di cui all'art. 6 a risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 9 – Spese**

Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 10 – Controversie**

Per qualsiasi controversia inerente la presente concessione è competente il Foro di Venezia.

#### **ARTICOLO 11 – Rinvio**

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile.

Si fa, altresì, rinvio alle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 7 settembre 2015 tra la Regione del Veneto, gli Uffici Territoriali del Governo, l'Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto) e l'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV), in quanto applicabile.

Letto, accettato e sottoscritto

Per la Ditta

Per UO Genio Civile di Padova  
Il Direttore  
dott. ing. Fabio Galiazzo